

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2126

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 1990

Disposizioni sulla gratuità dei giudizi per danni ambientali

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si vuole riprodurre il meccanismo di gratuità delle spese previste per le cause di lavoro, ai sensi della legge 11 agosto 1973, n. 533, ai giudizi per danni ambientali.

L'esigenza di una normativa in tal senso deriva dalla constatazione che molto spesso associazioni e cittadini si trovano nella difficoltà di avviare azioni giudiziarie contro atti

lesivi dell'ambiente, proprio per una difficoltà di reperire i fondi per le spese di inizio causa. Il progetto di legge considera tutte le possibilità di intervento giudiziale concepibili per la tutela dell'ambiente: civile, amministrativa, penale, contabile e costituzionale.

L'articolo 2 prevede la possibilità del gratuito patrocinio per le associazioni di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi a giudizi, riguardanti atti o eventi che comportino danni per l'ambiente che si svolgono in sede civile, penale, amministrativa o di fronte alla Corte dei conti o alla Corte costituzionale, nonchè gli atti e i documenti relativi all'esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi sono esenti, senza limite di valore o di competenza dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

2. Le spese relative ai giudizi di cui al comma 1 sono anticipate dagli uffici giudiziari e poste a carico dell'erario.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano solo alla parte che agisce in giudizio a tutela del bene ambientale.

**Art. 2.**

1. Per i giudizi di cui all'articolo 1 sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato le associazioni di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere presentata in carta semplice contestualmente al primo atto avviato dal rappresentante delle associazioni di cui al comma 1.

3. Il giudice dispone sull'ammissione con decreto motivato, da pronunciarsi non oltre la prima udienza.

4. Con il provvedimento di ammissione viene nominato il difensore, scelto tra gli avvocati e procuratori iscritti nell'albo del tribunale nel cui circondario ha sede il giudice competente per territorio, indicati

dall'istante nella domanda, o, in mancanza di tale indicazione, dal locale Consiglio dell'ordine.

5. Qualora la parte beneficiaria risulti vittoriosa totalmente o parzialmente l'ammissione vale per tutti i gradi di giurisdizione; qualora resti invece totalmente soccombente e proponga impugnazione, l'ammissione deve essere nuovamente disposta dal giudice competente per l'impugnazione.

6. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta la difesa gratuita per la causa in ordine alla quale ebbe luogo l'ammissione al patrocinio medesimo, salvo il diritto dello Stato alla ripetizione degli onorari della parte contraria non ammessa al patrocinio a carico dello Stato e condanna alle spese con sentenza passata in giudicato.

7. Sono anticipate da parte dello Stato le spese effettivamente sostenute da difensori, consulenti tecnici o periti anche di parte, ausiliari del giudice, notai e pubblici funzionari che abbiano all'uopo prestato la propria opera, nonché le spese e indennità necessarie per l'audizione di testimoni; ed annotati a debito i diritti, le competenze, gli onorari anche per vacanze ad essi spettanti, con liquidazione da effettuarsi, in osservanza delle leggi e tariffe professionali, dal giudice con il provvedimento che decide la causa.